

# Regolamento Consiglio di Amministrazione

Data di approvazione : 28 maggio 2020

Consiglio di Amministrazione  
28/05/2020

## Sommario

1.	PREMESSA .....	2
2.	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	2
	Amministratori non esecutivi.....	3
3.	FUNZIONAMENTO.....	4
	Firma Sociale .....	6
4.	DISPOSIZIONI FINALI .....	7

## 1. PREMESSA

A norma del Regolamento di Banca d'Italia del 05 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione di Sefea Impact SGR (di seguito la "Società") ha approvato il presente Regolamento allo scopo (i) di conformare le regole di governo societario afferenti al predetto organo ai principi stabiliti nello Statuto vigente e (ii) di disciplinare alcuni aspetti attinenti alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società ([www.sefeaimpact.it](http://www.sefeaimpact.it)).

Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento, le cui modifiche devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle dettate da sopravvenute modifiche normative o statuarie, per il cui recepimento è conferita delega permanente all'Amministratore Delegato il quale presenta il nuovo Regolamento aggiornato al Consiglio alla prima occasione utile.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al quadro normativo vigente.

## 2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In conformità allo Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) consiglieri, nominati dall'Assemblea dei soci, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni dello statuto.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere e mantenere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, oltre a possedere una conoscenza in materia di investimenti socialmente responsabili. In materia di nomina, sostituzione e revoca degli Amministratori, si applicano le norme di legge e statutarie.

Qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente, che rimane in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta

Almeno 1 consigliere deve essere un Consigliere non Esecutivo, non avendo la Società l'obbligo di avere il consigliere indipendente in quanto SGR sotto-soglia.

Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o di Sindaco da loro ricoperte in altre Società.

L'idoneità dei membri del Consiglio a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo dell'onorabilità, della disponibilità di tempo e, se del caso, di indipendenza, rientra nelle

valutazioni di competenza dell'organo amministrativo che l'accerta e l'assicura nel continuo a seguito delle dichiarazioni e/o comunicazioni tempo per tempo fornite dagli esponenti anche successivamente alla nomina.

I Consiglieri eleggono a domicilio la sede della società

Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che il Consiglio sia composto da soggetti (I) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere, (II) dotati di professionalità adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della Società, (III) con competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate in modo che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire le strategie della Società, (IV) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico e (V) indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Società, operando con autonomia di giudizio e indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati.

In quanto SGR sotto-soglia, la carica di Presidente e di Amministratore Delegato possono coincidere nella stessa persona.

Il Presidente del consiglio di amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Il Consiglio di Amministrazione condurrà annualmente, salvo sopravvenute necessità, specifiche autovalutazioni, al fine di verificare che la funzionalità dell'organo di vertice sia garantita nel continuo.

La Società adotta piani di formazione adeguati ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei membri del Consiglio di Amministrazione (nonché del Collegio Sindacale e dei responsabili delle principali funzioni aziendali), necessario per svolgere con consapevolezza il loro ruolo, sia preservato nel tempo; in caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici sono predisposti per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli organi aziendali.

### **Amministratori non esecutivi**

Il Consiglio di Amministrazione individua periodicamente gli Amministratori in possesso dei requisiti necessari per essere qualificati "Amministratori non esecutivi".

Sono considerati "Amministratori non esecutivi" i Consiglieri che non hanno ricevuto deleghe gestionali. Essi non possono svolgere, anche in via di mero fatto, alcuna funzione attinente alla gestione dell'impresa.

Il Presidente è anche Amministratore Delegato e gli sono attribuiti poteri di gestione. Il Vice Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Gli Amministratori non esecutivi partecipano a tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione.

### 3. FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per statuto sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quanto già previsto dall'art. 19 dello Statuto, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti le seguenti materie:

- a) la determinazione delle linee e delle operazioni strategiche, degli indirizzi generali e delle politiche di gestione del rischio, nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società;
- b) la valutazione sul generale andamento della gestione;
- c) la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e, in particolare, della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni;
- d) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni delle Autorità di Vigilanza;
- e) l'attribuzione e la revoca degli incarichi degli organi sociali;
- f) l'eventuale costituzione di comitati e/o di commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, con determinazione della composizione, delle attribuzioni e delle competenze.

La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente che definisce, in collaborazione con la Direzione Operativa (Area Affari Societari) la definizione degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione, indicante data, ora, luogo della riunione ed argomenti all'ordine del giorno, dovrà essere inoltrata a ciascun Amministratore e Sindaco a mezzo lettera oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (compresi il fax e la posta elettronica) almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato, con gli stessi mezzi, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.

Saranno comunque da considerarsi valide anche le riunioni non convocate secondo le modalità sopra indicate, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Per quanto attiene alla possibilità, per gli Amministratori, di intervenire a distanza alle

riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 20.4 dello Statuto, si precisa che, in tale fattispecie, deve comunque essere assicurata:

- a) la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti;
- b) la possibilità che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri;
- c) l'individuazione dei partecipanti in ogni momento del collegamento;
- d) la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di intervenire in tempo reale, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione;
- e) la contestualità dell'esame, delle proposte e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio si riunisce di norma l'ultimo lunedì di ogni mese salvo diverse esigenze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della collaborazione della Direzione Operativa (Area Affari Societari), nei giorni antecedenti la riunione consiliare, indicativamente almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta, metterà a disposizione dei Consiglieri e dei Sindaci a mezzo e-mail, l'opportuna documentazione a supporto e le informazioni necessarie per consentire ai medesimi di esprimersi con consapevolezza sulle materie oggetto di deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, in caso di assenza e/o impedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anche in via permanente, un Segretario (che può essere scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio), che supporta il Presidente nella verbalizzazione della riunione; tale verbalizzazione sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione durante la riunione successiva. La Direzione Operativa quindi curerà, in collaborazione con l'Ufficio Amministrativo, la trascrizione sul Libro Verbali e la conservazione. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, o per altre esigenze valutate rilevanti dal Consiglio, il Consiglio medesimo designa chi debba sostituirlo.

E' facoltà del Presidente e dell'Amministratore Delegato, a loro insindacabile giudizio, relazionare il Consiglio su determinate materie direttamente in corso di seduta, ad eccezione di argomenti di particolare rilevanza (es. bilancio, relazione degli amministratori, ecc.), in relazione ai quali sarà necessario inviare, preventivamente, la documentazione a supporto.

Gli assenti alle riunioni possono prendere visione, a posteriori, della documentazione presentata direttamente in seduta consiliare, richiedendola alla Direzione Operativa (Area Affari Societari).

Le informazioni rese con le modalità di cui sopra possono essere integrate e, all'occorrenza, sostituite (per ragioni operative e/o di riservatezza) dall'illustrazione verbale del Presidente e dell'Amministratore Delegato, sia in corso di seduta, che di specifici incontri

informali, riservati a Consiglieri e Sindaci ed organizzati al fine di approfondire tematiche ritenute d'interesse per la gestione della Società.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Collegio Sindacale, con la presenza di almeno uno dei suoi componenti.

Alle riunioni possono intervenire, su invito del Presidente, membri della SGR.

Il Presidente coordina i lavori della seduta, i cui argomenti sono previsti nell'ordine del giorno e sono illustrati con l'ausilio di idonei supporti cartacei e/o informatici.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse e in linea con la Policy sui Conflitti, gli Amministratori sono tenuti a dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse denunciato, nonché delle operazioni comportanti obbligazioni verso l'Società e delle operazioni con parti correlate.

Alle adunanze del Consiglio, possono essere invitati a partecipare dipendenti e consulenti della Società, al fine di riferire in merito a specifici argomenti, nonché i Responsabili delle Funzioni di Controllo, onde illustrare, in casi di particolare rilevanza, gli esiti delle proprie attività di verifica.

Le maggioranze costitutive e deliberative del Consiglio di Amministrazione sono previste all'art 21 dello Statuto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo la procedura del voto palese.

Il Presidente può disporre, qualora particolari necessità aziendali lo richiedano o comunque in ogni caso in cui lo ritenga opportuno, che il Consiglio approvi seduta stante le delibere assunte su uno o più argomenti all'Ordine del Giorno, anche al fine di procedere alla predisposizione di Estratti di Verbale necessari per il perfezionamento e/o l'esecuzione delle operazioni deliberate.

Ciascun Amministratore assicura la corretta gestione ed è responsabile delle informazioni riservate acquisite durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Gli Amministratori, infine, assicurano la propria presenza ai momenti di addestramento e formazione aziendali, organizzati dalla Società con cadenza almeno annuale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento UE 231/2013.

### **Firma Sociale**

La rappresentanza anche processuale della Società e l'uso della firma spettano al

Presidente del Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad egli conferiti dal Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spettano al Vice-Presidente.

La firma del Vice Presidente fa piena prova della assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza e la firma sociale per singoli atti o per categorie di atti a singoli Consiglieri, ai dipendenti della Società, nonché ad altri procuratori, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

#### **4. DISPOSIZIONI FINALI**

Quanto previsto nel presente Regolamento, entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.